II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2004

che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India

(2004/255/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare gli articoli 8 e 9,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea [2], in particolare gli articoli 13 e 15,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. **FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO**

(1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 [3] il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 [4], un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

(2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la decisione 2002/611/CE [5], un impegno di prezzo offerto dalla società indiana Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (in appresso la «Società»).

B. **REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO**

(3) Nel dicembre 2003, la Società ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

C. **ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2002/611/CE**

(4) In considerazione di quanto sopra esposto, occorre abrogare la decisione 2002/611/CE della Commissione.

(5) Parallelamente alla presente decisione, con il regolamento (CE) n. 492/2004 [6] il Consiglio ha revocato l'esenzione dai dazi antidumping e compensativo concessa per le esportazioni del prodotto fabbricato dalla società e ha istituito su tali esportazioni un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/611/CE della Commissione è abrogata.

---

[1] GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).
[2] GU L 288, del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).
[3] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.
[4] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 236/2004 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 17).
[5] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.
[6] Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione